

Tari: decorrenza delle nuove modalità da gennaio 2022

Nella legge di conversione del DL Sostegni, ovvero la legge n. 69 del 21 maggio 2021, è compreso il tanto atteso chiarimento in tema di Tari; precisamente, la novità vigente dal 22 maggio 2021 è la **modifica della decorrenza** dell'efficacia della scelta da parte dei soggetti che possono esercitarla, di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con le conseguenze del caso in tema di pagamento della Tari (Tassa Rifiuti comunale).

La decorrenza della scelta slitta all'**1 gennaio 2022**, ma la **scelta** resta da fare entro la fine di questo mese: **lunedì 31 maggio 2021**.

Riportiamo l'articolo così come è presente nel testo di legge:

Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga: l'art. 30 c.5 prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021. Inoltre, la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del D.lgs. 152/2006 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Sul tema di chi può esercitare la scelta e sulle sue implicazioni, si rimanda alle circolari già inviate dall'associazione, i numeri [279](#) e [488](#), e si resta a disposizione.

(SN/bd)